

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per l'industria svizzera dei mobili

Modifica del 18 gennaio 2000

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro per l'industria svizzera dei mobili, allegato al decreto del Consiglio federale del 12 marzo 1999¹, sono dichiarate d'obbligatorietà generale²:

- Art. 6 Salari
- 6.3 Salari minimi
- 6.6 Aumenti salariali

II

I datori di lavoro che hanno concesso, a contare dal 1^o gennaio 2000, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'articolo 6.6 del contratto collettivo di lavoro.

III

La presente modifica entra in vigore il 1^o febbraio 2000 e ha effetto sino al 31 dicembre 2002.

18 gennaio 2000 In nome del Consiglio federale svizzero:

 Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi
 La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

¹ FF **1999** 2232/33

² Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'EDMZ, 3003 Berna.